



**GARANTE DEL CONTRIBUENTE  
PER LA LOMBARDIA**

*(Art. 13 della L. 27 luglio 2000 n. 212)*

Milano, 10 marzo 2023

Al dott. XXXXXX  
via e-mail

Al Direttore di segreteria  
della Corte di Giustizia Tributaria di I  
grado di Varese  
[corte.tributaria.va@pce.finanze.it](mailto:corte.tributaria.va@pce.finanze.it)

Al Presidente  
della Corte di Giustizia di I Grado di  
Varese  
[corte.tributaria.va@pce.finanze.it](mailto:corte.tributaria.va@pce.finanze.it)

Al Direttore della Giustizia Tributaria  
c/o il dipartimento delle Finanze del  
MEF  
[df.dgt@pce.finanze.it](mailto:df.dgt@pce.finanze.it)

Al Direttore Generale delle Finanze  
c/o il dipartimento delle Finanze del  
MEF  
[df.udg@pce.finanze.it](mailto:df.udg@pce.finanze.it)

Al Direttore dell'Agenzia delle  
Entrate  
[entrate.segreteriadirezione@agenziaentrate.it](mailto:entrate.segreteriadirezione@agenziaentrate.it)

Al Direttore Centrale Servizi Fiscali  
dell'Agenzia delle Entrate  
[agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it](mailto:agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it)

**OGGETTO:** *Segnalazione del professionista dott. XXXXXXXX in tema di ripetizione di spese per avvisi notificati via PEC dalla Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Varese. Provvedimento del Garante del contribuente in Lombardia.*

## **IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE,**

letti gli atti relativi al procedimento instaurato dinanzi a sé a seguito di segnalazione del dott. XXXXXXXX, difensore del contribuente XXXXXXXX;

osserva.

Il Garante viene interessato dall'istante a riguardo dell'invito ricevuto via PEC dalla segreteria della Corte di Giustizia di I Grado di Varese per il versamento di un supplemento del contributo unificato, dell'importo di € 90, unitamente alle spese di notificazione, pari ad € 8,75.

L'istante fa rilevare che la notificazione dell'invito, essendo avvenuta tramite posta elettronica certificata (PEC), non ha comportato alcuna spesa da parte dell'amministrazione ed osserva che *“il principio di buona fede non dovrebbe consentire di richiedere “rimborsi ingiustificati”*. Chiede, pertanto, l'intervento del Garante perché, anche *“ai massimi livelli, venga disposta la cessazione dell'ingiustificato riaddebito”*.

L'istanza, come previsto dalla procedura di cui all'art. 13 dello Statuto del contribuente, veniva inviata alla segreteria della CGT I Grado di Varese, con richiesta di fornire gli opportuni chiarimenti.

La segreteria della CGT ha replicato, ribadendo la legittimità della richiesta di pagamento delle spese di notificazione dell'atto, fondata sul D.M 2.12.2012; ha inoltre osservato che *“le spese, se non pagate, non possono essere iscritte a ruolo e sono rimesse alla sensibilità del debitore naturale”*.

Su alcuni aspetti della questione relativa al pagamento delle spese di notificazione di un atto dell'amministrazione finanziaria tramite PEC, il Garante del contribuente si era già espresso con decreto n. 568/2021 in data 18.5.2021, che qui si richiama integralmente (all.1).

In quest'ultimo caso, peraltro, si trattava di avvisi di liquidazione d'imposta di registrazione per atti giudiziari, nei quali non era ben specificato che le spese della notificazione, se avvenuta con PEC, non erano dovute, come previsto dalla Direttiva 59/2019 dell'Agenzia delle Entrate. Il Garante era intervenuto al riguardo, osservando che gli avvisi di liquidazione emessi dall'Agenzia, unitamente alle istruzioni ed ai mod. F23 ivi allegati, non erano

conformi ai principi di chiarezza e trasparenza delle informazioni che, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto del contribuente, devono essere rese ai contribuenti; invitava, quindi, gli uffici dell'Agenzia a voler modificare la modulistica adottata, in modo da consentire una corretta informazione ai destinatari degli avvisi.

Su questo specifico punto, proprio su richiesta del Garante, aveva fornito le proprie indicazioni anche l'Amministrazione Centrale dell'Agenzia delle Entrate, la quale, con nota n. prot. 0191151 del 15.7.2021 del Direttore Centrale Servizi Fiscali, recependo le osservazioni del Garante, faceva presente che *“si era prontamente attivata per venire incontro alle esigenze di chiarezza e trasparenza invocate dal Garante, modificando le avvertenze relative ad alcuni avvisi di liquidazione, tra i quali quello relativo alla liquidazione dell'imposta di registro per atti giudiziari, con l'aggiunta, nelle avvertenze, del seguente periodo: <si precisa che qualora la notifica del presente atto avvenga tramite posta elettronica certificata (PEC) le spese di pagamento presenti nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400 non sono dovute>”* (all.2).

Richiamati questi presupposti in fatto, il Garante del contribuente in Lombardia, atteso il contrasto di orientamenti che si veniva a determinare tra le due amministrazioni finanziarie (la segreteria della CGT, facente capo alla Direzione della Giustizia Tributaria presso il MEF e la Direzione dell'Agenzia delle Entrate), nel senso che la prima riteneva dovuto il pagamento delle spese di notifica di atti via PEC, mentre la seconda lo escludeva, ed anzi forniva nella relativa modulistica tutte le opportune indicazioni, con decreto interlocutorio n. 103 in data 6.2.2013, riteneva di segnalare la circostanza al Presidente della CGT I Grado di Varese, che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 545/1992, vigila *“sulla qualità ed efficienza dei servizi di segreteria della propria CGT”*, nonché d'interpellare direttamente la Direzione della Giustizia Tributaria del Dipartimento delle Finanze del MEF, con richiesta *“di intervenire per dettare regole sicure sulla condotta da tenere e sulla modulistica da adottare da parte dei dipendenti uffici a riguardo delle spese di notificazione o comunicazione degli atti effettuate direttamente dall'amministrazione via PEC”*. (all. 3).

Il Presidente della CGT I Grado di Varese non ha fatto pervenire alcuna risposta, mentre la Direzione della Giustizia tributaria presso il MEF, con nota prot.10113 del 27.2.2023 (all.4), ha rassegnato il proprio parere, osservando, in via preliminare, *“che il D.M. 12 settembre 2012, all'art.1, prevede che sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai sensi dell'art.60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative”*.

Ad avviso della DGT del MEF, *“il citato D.M. prevede espressamente la ripetibilità delle spese derivanti dall'applicazione di altre modalità di notifica previste da specifiche*

*disposizioni normative (come, ad esempio, le notifiche a mezzo PEC, in materia di contributo unificato, dell'invito al pagamento e dell'avviso di irrogazione della sanzione).*

Prosegue la nota della DGT, con l'affermazione che *“sulla debenza delle spese di notifica tramite PEC dell'invito al pagamento del CUT, la Ragioneria Generale dello Stato ha confermato la legittimità della richiesta di ristoro di cui al citato art. 1 del D.M. del 12 settembre 2012, laddove contempla la ripetibilità, come sopra accennato, delle spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative, tra le quali occorre ricomprendere anche quelle relative all'utilizzazione della PEC. La stessa Ragioneria ha osservato che alla notifica tramite PEC dell'invito al pagamento in questione possano **verosimilmente essere connessi il sostenimento di costi di manutenzione e sicurezza legati soprattutto all'utilizzo del necessario strumentario informatico**”.*

La conclusione cui perviene la DGT del MEF è la seguente: *“**gli Uffici di segreteria delle Corti di Giustizia Tributaria hanno titolo al ristoro degli oneri connessi alle notifiche tramite PEC**”.*

Così riassunte e delineate le posizioni che, *subiecta materia*, hanno assunto le parti, rileva il Garante che la richiesta di ripetizione delle spese di notifica, a mezzo PEC, dell'invito ad integrare il versamento del contributo unificato in un procedimento dinanzi al Giudice tributario, è contraria ad ogni principio di razionalità e buona fede nell'interpretazione delle norme e, come tale, appare suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini ed amministrazione finanziaria (art. 13 Statuto del contribuente).

Non vi è dubbio, invero, che siamo di fronte ad una prassi, oltre che illegittima, anche anomala ed irragionevole delle segreterie delle CGT, finalizzata a ripetere delle somme per esborsi mai effettuati.

L'art. 1 del D.M. 12.9.2012, infatti, prevede che *“sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni”*. Il concetto stesso di **ripetibilità** postula, però, che la spesa sia stata **effettivamente sostenuta**, legittimando, quindi, chi l'ha affrontata a chiederne il ristoro: ed infatti, sempre lo stesso D.M. stabilisce la misura dei rimborsi, secondo i casi, in € 5,18, per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e in € 8,75 per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del DPR 600/73 e dell'art. 14 della legge 890/1982, cioè con messi comunali o speciali: in tutti questi casi, si tratta, pur sempre, di spese effettivamente anticipate dall'amministrazione.

Ma quando, come nel caso di specie, la notificazione è stata eseguita via PEC e quindi non vi sono state spese materiali, richiederne il rimborso, e, per di più, in una misura non prevista da alcuna specifica disposizione regolamentare, ma soltanto con l'arbitraria applicazione di quella massima di € 8,75, equivale ad esercitare una pretesa del tutto illegittima ed infondata,

basata soltanto su un prevalente rapporto di forza del MEF nei confronti del contribuente, certo favorito da una generica soggezione di quest'ultimo nei confronti dell'amministrazione finanziaria e da un'eguale scarsa conoscenza di minute disposizioni regolamentari, oltre che dall'indifferenza verso richieste di pagamento di somme aggiuntive obiettivamente modeste, per le quali si presenterebbe antieconomica una qualsiasi contestazione giudiziale.

La DGT, nel suo parere, richiama l'inciso del D.M. 12.9.2012 (art.1), nel quale, oltre ai casi espliciti di notifiche con determinate modalità, si parla anche di ripetizione di *“spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni”* e vi fa rientrare quelle eseguite a mezzo PEC. Si tratta, evidentemente, di una forzatura, perché, anche nelle altre indeterminate ipotesi, deve pur sempre trattarsi di spese **effettivamente sostenute**, delle quali è logico e giustificato richiederne il rimborso: ma quando le spese non ci sono state, il semplice richiamo ad una generica disposizione regolamentare non vale certo a conferire legittimità alla pretesa di ristoro di somme non anticipate.

Ma, a ben vedere, il rinvio al D.M. 12 settembre 2012 neanche appare pertinente, perché la materia della riscossione del contributo unificato trova la sua disciplina nel Titolo VII del DPR 115/2012 (T.U. Spese di Giustizia): l'art. 248, comma 2, (nella versione modificata dall'art.49, comma 2, del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014) stabilisce, invero, che l'invito al pagamento dell'importo del contributo *“è notificato, a cura dell'ufficio ed anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto”*. La relazione parlamentare all'art.49 del D.L., esplicitamente parla, in proposito, di *“finalità di incentivare l'uso delle modalità telematiche nel processo tributario, consentendo un cospicuo risparmio dei costi sostenuti per l'utilizzo dei servizi postali”*. Ed allora, se il legislatore sente il bisogno di intervenire, nel 2014, per un più ampio utilizzo delle notifiche via PEC, **al fine risparmiare sulle spese postali**, perché l'amministrazione della giustizia tributaria vuole invece addossare tali spese, mai sostenute, al contribuente, e, per di più, invocando una disposizione impropria, qual è l'art. 60 del DPR 600/1973, che riguarda, non il contributo unificato, ma le imposte sui redditi?

La DGT, nella sua nota, richiama un parere della Ragioneria Generale dello Stato (che, peraltro, non viene allegato), secondo il quale *“alla notifica tramite PEC dell'invito al pagamento in questione, possono verosimilmente essere connessi il sostenimento di costi di manutenzione e sicurezza legati soprattutto all'utilizzo del necessario strumentario informatico”*.

La Ragioneria Generale si sforza, con tutta evidenza, di ricercare il sostrato economico da porre a fondamento della richiesta, individuandolo nei *“costi di manutenzione e sicurezza legati all'utilizzo dello strumentario informatico”*, cioè delle apparecchiature e della casella PEC in dotazione agli uffici, che, all'occorrenza, possono essere utilizzate anche per l'invio di atti impositivi o riscossivi al contribuente. Il ragionamento della Ragioneria è sottile, ma si scontra con il dato obiettivo che l'apparecchiatura in dotazione agli uffici, utilizzata,

all'occorrenza, per inviare atti via PEC, è servente per una generalità di funzioni e comunicazioni, interne ed esterne, degli uffici finanziari: appare, pertanto, impossibile stabilire in concreto quale sia l'effettivo costo della manutenzione e sicurezza per effettuare una singola notifica via PEC. In mancanza di una tale determinazione concreta (ma, se esistesse, sarebbe comunque di entità del tutto insignificante) e di un'apposita disposizione regolamentare che ne fissi la misura, allo stato attuale, la richiesta di ripetizione di spese appare del tutto priva di una reale consistenza, sia economica che giuridica.

Vi è un altro aspetto della questione sottoposta all'attenzione del Garante, che merita di essere esaminata, in quanto suscita non poco sconcerto in chi vi si imbattesse.

Si tratta del contrasto di prassi ed orientamenti tra le differenti amministrazioni finanziarie, facenti capo rispettivamente agli Uffici di segreteria della Corti di Giustizia Tributaria ed agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Come sopra si è visto, mentre gli Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate non provvedono ad addebitare al contribuente le spese relative alla notifica di atti via PEC, diversamente si comportano le segreterie delle Corti di Giustizia Tributaria, le quali, invece, richiedono il rimborso di tali spese.

Eguale, a livello centrale, mentre l'Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti, con la direttiva n.59/2019 in data 19.7.2019 e con la precisazione fornita, proprio su richiesta del Garante Lombardia, dalla Direzione Centrale Servizi Fiscali (all.2), conferma la prassi operativa dei dipendenti Uffici, la Direzione della Giustizia Tributaria presso il MEF, che sovrintende all'operato delle segreterie delle CGT, avalla la loro condotta in tema di ripetibilità delle spese di notifica via PEC e ne rinviene la loro giustificazione nel D.M. 12.9.2012 e nella considerazione che tali spese debbono essere ricondotte *“ai costi di manutenzione e sicurezza per l'utilizzo dello strumentario informatico”*.

Orbene, il comune cittadino-contribuente, vale a dire il tradizionale *“uomo della strada”*, non può che rimanere sconcertato e disorientato di fronte a queste diverse condotte di due differenti articolazioni dell'amministrazione finanziaria, che, quali possano essere i profili giuridici che regolano i loro rapporti, rappresentano pur sempre l'immagine esteriore del Fisco. Quel che l'una pretende, l'altra dispensa dal chiedere. Occorre, quindi, che intervengano intese a livello centrale e che la condotta delle due amministrazioni finanziarie nei confronti del contribuente su questa specifica questione sia unitaria e coesa.

In conclusione, ritiene il Garante che la prassi adottata dalla segreteria della CGT di I Grado di Varese, in conformità a quanto disposto dalla Direzione Giustizia Tributaria presso il Dipartimento delle Finanze del MEF, sia contraria alla legge, oltre che anomala e irragionevole, e, come tale idonea ad incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini ed amministrazione finanziaria. La segreteria della CGT di I Grado di Varese dovrà, conseguentemente, nell'esercizio della doverosa autotutela, annullare la richiesta di rimborso

della spesa di notifica via PEC dell'invito al pagamento del supplemento di contributo unificato.

P.Q.M.

Il Garante del contribuente in Lombardia, provvedendo sulla segnalazione del dott. XXXXXX, difensore del contribuente XXXXXXXX, dichiara che la prassi in uso presso le segreterie delle Corti di Giustizia Tributaria, fatta propria, nel caso di specie, dalla segreteria della CGT I Grado di Varese, è anomala e irragionevole e, come tale, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto del contribuente, idonea ad incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini ed amministrazione finanziaria.

Invita la segreteria della CGT I Grado di Varese a dar corso al procedimento di autotutela, espungendo, dall'invito al pagamento del contributo unificato nei confronti del contribuente De Mercato Francesco, la richiesta di rimborso della spesa di notifica avvenuta via PEC.

Richiede alle amministrazioni centrali della Giustizia Tributaria presso il MEF e dell'Agenzia delle Entrate di coordinarsi tra loro, al fine di adottare una prassi uniforme in tema di spese di notifica di atti impositivi a mezzo PEC, impartendo le conseguenti direttive ai dipendenti uffici.

Manda alla segreteria per la notifica del presente provvedimento all'istante, al Responsabile della segreteria della CGT I Grado di Varese, al Presidente della CGT di I Grado di Varese, al Direttore Generale delle Finanze presso il MEF, al Direttore della Giustizia Tributaria presso il MEF, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate e al Direttore Centrale Servizi Fiscali dell'Agenzia delle Entrate, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE

Dott. Antonio SIMONE

Handwritten signature of Antonio Simone in black ink.